



Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti
Istituzione AFAM

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE

PROT. N. 12/11 del 20/06/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

riunitosi in data 20 giugno 2011 alla presenza del Presidente Maestro Andrea Griminelli, Direttore Maestro Andrea Talmelli e dei seguenti Consiglieri:

- Prof.ssa Paola Vezzani
 - Maestro Maurizio Ferrari
 - Dr. Armani Dante
 - Dr. Iori Giuseppe
 - Dr. Luca Poppi
- e della D.ssa Maria Luigia Raineri con la funzione di Direttore Amministrativo.

Visti:

- la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132;
- l'art. 15 dello Statuto dell'Istituzione;

Premesso che:

- con Legge 21.12.1999 n. 508 veniva approvata la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti Musicali pareggiati;
- l'art. 2 della citata legge trasformava, al pari delle altre istituzioni artistiche e musicali, gli Istituti Musicali pareggiati di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti in Istituti Superiori di Studi Musicali;
- con DPR n. 132 del 28.02.2003, si dava attuazione alla succitata normativa attraverso l'emanazione del Regolamento riguardante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali ivi compresi gli Istituti Superiori di Studi Musicali;
- con deliberazioni consiliari n. 5145/64 del 17.03.2006 e n. 64 del 28.11.2006, esecutive ai sensi di legge, venivano approvate – rispettivamente dai Comuni di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti – con analoghe formulazioni, i nuovi Statuti dei propri Istituti Superiori di Studi Musicali "Achille Peri" e "Claudio Merulo", conformemente a quanto disposto con DPR n. 132/2003;
- i due statuti sono stati trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e che, con decreti Dirigenziali dello stesso n. 462 del 03.04.2006 (per il Peri) e n. 14 del 19.01.2007 (per il Merulo), sono stati approvati gli statuti stessi congiuntamente al Ministero dell'Economia e Finanze ed alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica;
- con deliberazione n. 19970/223 adottata dal Consiglio Comunale di Reggio Emilia nella seduta del 25.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la convenzione quadro relativa all'unificazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Achille Peri" di Reggio Emilia con l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Carlo Merulo" di Castelnovo ne' Monti, dando luogo al neo "Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti", con effetto a far data dal 1° Novembre 2010;
- con Delibera del CDA n.27 del 28 ottobre 2010 è stata approvata la fusione per incorporazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali A. Peri e Claudio Merulo, dando vita all'ISSM di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti;
- l'art. 7 dello Statuto prevede la predisposizione del Regolamento Generale dell'Istituzione che deve dettare i principi generali per l'elezione degli organi dell'Istituzione;

Considerato:

- l'avviato processo di autonomia, soprattutto sul piano dell'organizzazione del personale dipendente.
- Il prossimo pensionamento dell'attuale Direttore assunto con tale qualifica a tempo indeterminato.

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della parte del Regolamento Generale dell'Istituzione, relativa alla nomina del Direttore.

Visto l' art. 14 dello Statuto .

Acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico.

Con voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi riportati in premessa, il Regolamento per l'elezione del Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo nè Monti di seguito allegato.
2. Di considerarlo parte integrante del redigendo regolamento generale.

IL PRESIDENTE
M.o Andrea Griminelli



Prot. del

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE
DELL' ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI**

Articolo 1

Principi generali per l'indizione delle elezioni

1. Le elezioni del direttore si rendono necessarie quando stia per terminare il periodo del mandato previsto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
2. Le elezioni si rendono altresì necessarie nel caso di cessazione anticipata del mandato del direttore di cui al successivo articolo 24, in caso di dimissioni volontarie o pensionamento.

Articolo 2

Formalità dell'avviso delle elezioni

1. L'indizione delle elezioni del nuovo direttore sono disposte con decreto dal Direttore in carica almeno novanta giorni prima la naturale scadenza del mandato.
2. L'affissione all'albo dell'Istituto del decreto recante deve contenere:
 - a) data di inizio e fine mandato del direttore in carica uscente o data di cessazione anticipata;
 - b) data di inizio e fine mandato del neo direttore;
 - c) requisiti di accesso all'elenco dei candidati alla carica di direttore così come individuati al successivo articolo 3;
 - d) modalità e formalità necessarie alla presentazione delle candidature per l'incarico del nuovo direttore previste dal successivo articolo 4;
 - e) data di scadenza per la presentazione delle candidature alla carica di direttore;
 - f) data di pubblicazione dell'elenco provvisorio dei candidati alla carica di direttore;
 - g) data di scadenza per la presentazione di eventuali reclami avverso l'elenco provvisorio dei candidati alla carica di direttore;
 - h) numero del fax, di cui al successivo articolo 7, cui inviare eventuali reclami;
 - i) data di pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati alla carica di direttore;
 - j) date e luogo delle votazioni con l'ulteriore specificazione delle ore di apertura e chiusura del seggio elettorale;
 - k) data dell'eventuale ballottaggio e presupposti per tale adempimento;
 - l) data di convocazione del Collegio Docenti per l'elezione del Comitato dei Garanti e della Commissione Elettorale.

3. La data di scadenza per la presentazione delle candidature alla carica di direttore sarà individuata nel decreto e non potrà essere inferiore ai trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto per l'indizione delle elezioni.
4. La data di pubblicazione dell'elenco provvisorio dei candidati alla carica di direttore sarà individuata entro otto giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature alla carica di direttore.
5. Decorsi 3 giorni senza che siano stati presentati reclami l'elenco diventa definitivo.
6. Entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio dei candidati alla carica di direttore possono essere presentati eventuali reclami. In caso di reclami il Comitato dei Garanti deve pronunciarsi entro 3 giorni dalla loro presentazione.
7. La data del primo giorno delle votazioni sarà individuata entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati alla carica di direttore;
8. Le votazioni si terranno in tre giorni consecutivi, anche se interrotti dalla domenica o altre festività.
9. Le ore di apertura del seggio elettorale, anche in caso di ballottaggio, saranno quattro giornaliere: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del mattino e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 del pomeriggio. Le elezioni si ritengono concluse anticipatamente rispetto agli orari e alle date fissate qualora abbiano votato tutti gli aventi diritto.
10. La data dell'eventuale ballottaggio sarà individuata entro sette giorni dopo l'ultimo giorno della precedente votazione.

Articolo 3

Requisiti per l'accesso alla carica di direttore

1. Visto l'art. 14, comma 6 dello Statuto , hanno diritto ad essere inclusi in uno specifico elenco di candidati alla carica di direttore, i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nei Conservatori di Musica o Istituzioni del comparto AFAM che abbiano presentato regolare domanda di candidatura nei termini previsti dall'avviso delle elezioni e che posseggano, alla data di scadenza per la presentazione della candidatura alla carica di direttore, nessuno escluso, i seguenti requisiti:
 - Consolidata esperienza in qualità di docente , per un periodo non inferiore a cinque anni, presso lo stesso Istituto o altre Istituzioni del comparto AFAM o Conservatori statali.
 - Possesso di requisiti di pregressa attività di direzione o vicedirezione, o di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, o dall'esperienza maturata all'interno di organi di gestione dell'Istituto o Conservatorio.
 - Non ricoprire stabilmente cariche di direzione didattica presso enti pubblici o privati, o di direzione artistica occasionali che possano, anche astrattamente, creare situazioni di conflitto, convergenza o colleganza d'interessi con quelli dell'Istituto, del suo personale o dei suoi studenti. Qualora il candidato versi nelle situazioni indicate dovrà formalmente impegnarsi a lasciare l'incarico in caso di elezione.
 - assenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio negli ultimi cinque anni di servizio;
 - assenza di condanna penale definitiva, occorsa negli ultimi cinque anni, che riguardi uno dei reati di cui all'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 o che riguardi uno dei reati di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - assenza di carichi penali pendenti che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 o che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Articolo 4

Presentazione delle candidature alla carica di direttore

1. I docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nei Conservatori di Musica o Istituzioni del comparto AFAM che ritengano di possedere tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 3, possono presentare, nei termini previsti dall'avviso delle elezioni del direttore, domanda per la candidatura alla carica di direttore.
2. La domanda dovrà pervenire al Protocollo della Segreteria di direzione dell'Istituto, pena la decadenza, entro le ore 12 del giorno di scadenza.
3. In caso di invio delle domande tramite il servizio postale, il candidato è tenuto, pena la decadenza, alla trasmissione con raccomandata AR entro i termini di scadenza previsti (farà fede il timbro postale) e ad anticipare la spedizione via fax entro le ore 12 del giorno di scadenza.
4. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà contenere i seguenti dati e allegati:
 - a) nome e cognome del candidato;
 - b) data di nascita;
 - c) residenza e recapiti telefonico e e-mail
 - d) fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
 - e) curriculum vitae e artistico-professionale;
 - f) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445, attestante:
 - lo status attuale di docente in servizio a tempo indeterminato e denominazione dell'istituzione presso cui tale servizio viene espletato;
 - i requisiti di pregressa attività di direzione o vicedirezione, o di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, o dall'esperienza maturata all'interno di organi di gestione dell'Istituto o Conservatorio;
 - l'assenza di, o l'impegno a cessare, cariche di direzione artistica o didattica presso enti pubblici o privati;
 - l'assenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio negli ultimi cinque anni di servizio, l'assenza di condanna penale definitiva, occorsa negli ultimi cinque anni, che riguardi uno dei reati di cui all'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 o che riguardi uno dei reati di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'assenza di carichi penali pendenti che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 o che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - g) firma leggibile sulla domanda, sul curriculum, sul programma e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Articolo 5

Verifica dei requisiti

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Comitato dei Garanti avvia immediatamente il procedimento relativo alla formazione dell'elenco provvisorio dei candidati alla carica di direttore.
2. Nell'elenco dei candidati alla carica di direttore saranno inclusi tutti coloro che, avendo presentato regolare domanda nei termini previsti, soddisfino tutti i requisiti previsti dall'articolo 3.

Articolo 6

Esclusioni

1. Il Comitato dei Garanti escluderà dalla procedura di candidatura, ovvero non inserirà nell'elenco dei candidati alla carica di direttore, coloro che incorrano in uno dei seguenti casi:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda;
 - b) mancata esibizione della fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
 - c) mancata presentazione o mancata sottoscrizione di una, o più, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dall'articolo 4, comma 4.
 - d) mancata presentazione del curriculum artistico-professionale e del programma come previsto dall'articolo 4;
 - e) mancanza di uno, o più requisiti di accesso alla candidatura previsti dall'articolo 3
 - f) presentazione della domanda avvenuta oltre la scadenza prevista nell'avviso delle elezioni;
 - g) dichiarazioni false nella domanda di candidatura o nella documentazione allegata.
2. Non possono presentare domanda di candidatura coloro che abbiano ricoperto la carica di direttore per due mandati consecutivi presso questo Istituto, se non trascorsi almeno due anni dalla scadenza dell'ultimo mandato. Possono presentare domanda coloro che hanno assunto la carica di direttore per due mandati consecutivi presso un'altra Istituzione AFAM.
3. L'esclusione sarà comunicata all'interessato con raccomandata A.R. e preceduta da telegramma.

Articolo 7

Formazione dell'elenco dei candidati alla carica di direttore

1. Entro otto giorni dopo la scadenza per la presentazione delle candidature, il Comitato dei Garanti dispone la pubblicazione all'albo dell'Istituto dell'elenco provvisorio dei candidati alla carica di direttore; tale elenco deve contenere i cognomi ed i nomi dei candidati disposti in ordine alfabetico.
2. Saranno ammessi i reclami presentati entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio.
3. I reclami devono essere presentati al Comitato dei Garanti mediante formale deposito effettuato direttamente all'Ufficio Protocollo- Segreteria di Direzione dell'Istituto o mediante invio di fax al numero telefonico indicato nell'avviso delle elezioni; non saranno considerati tempestivamente prodotti i reclami pervenuti oltre il termine di tre giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio.
4. Il Comitato dei Garanti esaminerà i reclami pervenuti nei tre giorni a disposizione degli interessati e successivamente disporrà la pubblicazione all'albo dell'elenco definitivo dei candidati alla carica di direttore.
5. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al presidente del Comitato dei Garanti, che informerà l'elettorato con comunicazione all'albo.
6. Si darà luogo alle elezioni anche in caso di presentazione di una sola candidatura ammissibile.
7. La pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati alla carica di direttore sarà disposta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio.
8. Le candidature ammesse, i relativi curricula ed elenchi titoli e i programmi, sono affissi all'albo e pubblicati nel sito *web* dell'Istituto, e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali. Il candidato può indicare nel programma le modalità attraverso cui può essere contattato dagli elettori.
9. L'Istituto mette a disposizione di ciascun candidato, onde consentirgli di presentare il suo curriculum e il suo programma un'aula all'interno dell'Istituto per lo svolgimento di incontri e riunioni a condizione che tali incontri non ostacolino la normale attività didattica, si svolgano nel consueto orario

di apertura dell'Istituto e siano riservati alla partecipazione del candidato e degli elettori; i candidati dovranno presentare formale richiesta al Direttore indicando il calendario delle riunioni che dovranno essere contenute nei sette giorni precedenti il Collegio Docenti di cui al comma successivo.

10. I candidati, al fine di esporre il proprio programma e rispondere anche ad eventuali domande di chiarimento, avranno modo di incontrare i docenti del Conservatorio, in un'apposita riunione del Collegio Docenti, che sarà convocato almeno tre giorni prima della data delle elezioni, coordinata dalla Commissione dei Garanti.

Articolo 8

Aventi diritto al voto

1. Hanno diritto al voto i docenti AFAM dell'Istituzione, nonchè gli accompagnatori al pianoforte:
 - con contratti a tempo indeterminato
 - con contratti a tempo determinato con provvedimento annuale per cattedra.
 - con altra tipologia di contratto attivato nell'anno accademico in corso, attribuito ad aventi titolo in base alla legge 124/99.
2. Il Comitato dei Garanti predisporrà la pubblicazione all'albo dell'elenco degli aventi diritto al voto entro 30 giorni precedenti l'inizio delle votazioni.
3. L'elenco degli aventi diritto rimarrà affisso all'albo fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni segnalate al Comitato dei Garanti potranno essere sanate fino all'apertura del seggio elettorale.

Articolo 9

Comitato dei Garanti e Commissione elettorale, operazioni preliminari alla votazione e formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto

1. Il Comitato dei Garanti sovrintende alle operazioni elettorali ed è composto da 3 componenti effettivi dell'Istituto più 2 supplenti, eletti dal Collegio dei Professori, limitatamente ai due componenti effettivi ed ai due supplenti fra i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto.
2. Membro di diritto della Commissione elettorale e del Comitato dei garanti, nonché Presidente delle stesse è il direttore amministrativo dell'istituto.
3. Il Comitato / Commissione è eletto a scrutinio segreto prima della data di scadenza della presentazione delle domande da parte dei candidati alla carica di direttore. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I due docenti che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, risulteranno eletti membri effettivi; i due membri supplenti saranno i docenti che si sono posti al terzo e quarto posto nella graduatoria delle preferenze.
4. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno assolve dal docente che ha ottenuto il numero più alto di preferenze e la commissione sarà integrata da un membro supplente. In caso di assenza giustificata di un componente titolare, subentra d'ufficio il docente supplente a cominciare da colui che abbia riportato il maggior numero di voti in sede di elezione.
5. Il Comitato dei Garanti svolgerà anche la funzione di Commissione Elettorale.
6. Non possono far parte del Comitato dei Garanti e della Commissione elettorale i candidati alla carica di direttore.
5. Il Comitato dei Garanti e la Commissione Elettorale si avvalgono del supporto di personale amministrativo.
6. La Commissione Elettorale provvede a predisporre un registro degli aventi diritto al voto, che consti dei seguenti dati:
 - a) numero d'ordine;
 - b) cognome e nome del votante;

- c) data e ora in cui il votante si rechi al seggio per votare;
 - d) estremi del documento di identificazione personale del votante, ovvero numero del documento, autorità emittente e data di rilascio del documento medesimo;
 - e) spazio per la firma leggibile del votante;
7. L'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere disposto in ordine alfabetico.
8. La Commissione Elettorale provvede, inoltre, a predisporre due identici registri per l'annotazione dei risultati dello spoglio che constino dei seguenti dati:
- a) ragione sociale dell'istituzione;
 - b) operazioni per le quali si procede, ovvero annotazione dei risultati dello spoglio delle schede;
 - c) cognome e nome, in ordine alfabetico, dei candidati alla carica di direttore;
 - d) tante caselle numerate, poste su una o più linee orizzontali affianco di ogni nominativo, quanti sono i candidati;
 - e) uno spazio specifico finale, in corrispondenza di ogni candidato, per l'annotazione del numero totale di preferenze espresse;
 - f) data e luogo dell'operazione;
 - g) spazio per la firma del verbalizzante.
 - h) Durante le operazioni di voto, dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.

Articolo 10

Preparazione delle schede

1. Le schede elettorali devono essere stampate in quantità sufficiente e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) formato A4 di colore diverso dal bianco ed in ogni caso di colore chiaro;
 - b) contenere su un'unica facciata, in ordine alfabetico, i cognomi ed i nomi stampati dei candidati alla carica di direttore;
 - c) riportare, a sinistra di ciascun nominativo, una casella vuota stampata;
 - d) riportare uno spazio riservato al timbro dell'istituzione;
 - e) le schede elettorali a disposizione degli aventi diritto al voto dovranno riportare le firme dei componenti la Commissione Elettorale e il timbro dell'Istituto nello spazio predisposto.
2. Le schede elettorali andranno piegate in quattro parti e depositate in un apposito contenitore che sarà chiuso e sigillato mediante apposizione di nastro adesivo riportante la firma dei componenti della commissione elettorale. Tale contenitore sarà custodito in cassaforte a cura della Commissione Elettorale durante i periodi di chiusura del seggio elettorale e sino al termine delle operazioni elettorali.

Articolo 11

Urna

1. La Commissione Elettorale provvede al reperimento di un'apposita urna o di un equivalente contenitore che abbia dimensioni tali da consentire la raccolta di tutte le schede preparate per gli aventi diritto al voto.
2. Sulla parte superiore l'urna deve esserci una fessura tale da permettere l'introduzione di una scheda per volta.
3. Le parti dell'urna soggette ad apertura devono essere sigillate mediante apposizione di nastro adesivo riportante le firme dei componenti la Commissione Elettorale.
4. L'urna così preparata resterà chiusa sino alla conclusione delle operazioni di voto ovvero potrà essere aperta solo per procedere allo spoglio delle schede ivi contenute.

Articolo 12

Postazione di voto

1. La Commissione elettorale predispone una postazione tale da consentire al votante l'espressione di voto nella più completa segretezza.
2. La postazione di voto deve essere collocata nella parte più lontana all'accesso del seggio e distante dal tavolo della Commissione Elettorale.
3. La Commissione elettorale fornirà una matita copiativa ai votanti.
4. In prossimità della postazione di voto, ovvero in modo ben visibile al votante, dovrà essere apposta copia dell'elenco delle cause di nullità delle schede di cui all'articolo 17.

Articolo 13

Pubblicazione delle modalità di voto e dell'elenco dei candidati.

1. Copia dell'elenco dei candidati e copia delle norme per l'elezione alla carica di direttore devono essere affisse fuori del seggio elettorale e nel seggio elettorale stesso a cura della Commissione elettorale.

Articolo 14

Votazioni e modalità di voto.

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Sono ammessi al seggio elettorale coloro i quali risultino inseriti nell'apposito registro degli aventi diritto al voto.
3. È consentito l'accesso al seggio elettorale di un solo votante per volta.
4. Il voto non sarà consentito ai soggetti che:
 - a) non siano compresi nel registro dei votanti;
 - b) abbiano già votato.
5. È possibile esprimere una sola preferenza contrassegnando con una X la casella posta a fianco del nome del candidato prescelto.
6. Dopo l'accesso al seggio, un membro della commissione elettorale, verificato che il nominativo di chi si presenta al seggio è compreso nel registro degli aventi diritto al voto, compilerà il registro con tutti i dati di cui all'articolo 9 comma 6 ed inviterà il votante ad apporre una firma leggibile nell'apposito spazio sul citato registro.
7. Ad ogni chiusura del seggio elettorale la commissione sigilla la fessura superiore dell'urna secondo le modalità di cui all'articolo 11 comma 3.
8. Durante i periodi di chiusura del seggio elettorale, l'urna sarà custodita in luogo protetto a cura della Commissione elettorale.

Articolo 15

Operazioni preliminari allo spoglio e schede inutilizzate

1. Prima ancora di procedere all'apertura dell'urna, la prima operazione disposta dal Presidente della Commissione elettorale sarà quella del conteggio dei non votanti e delle schede vidimate e inutilizzate per mancata presentazione al seggio degli aventi diritto al voto.
2. Il presidente procede alla numerazione delle schede non votate.

3. Le schede non votate andranno poi inserite in una busta sigillata dalla Commissione elettorale con firma e bollo. Il numero delle schede non votate deve corrispondere al numero dei non votanti.

Articolo 16

Spoglio delle schede dell'urna

1. Lo spoglio delle schede elettorali deve avvenire immediatamente dopo la chiusura definitiva del seggio elettorale, ovvero dopo la conclusione delle operazioni preliminari di cui al precedente articolo 15.
2. Le operazioni di spoglio delle schede sono pubbliche e senza soluzione di continuità.
3. Tra il tavolo di lavoro del seggio elettorale ed il pubblico presente dovrà esserci una distanza tale da consentire un sereno svolgimento delle operazioni di spoglio.
4. Ultimate le operazioni relative alle schede inutilizzate, il Presidente della Commissione apre l'urna ed esegue le seguenti operazioni:
 - a) dopo aver aperto una scheda, acquisito il parere degli altri componenti la Commissione elettorale, dichiara se trattasi di scheda nulla, bianca o valida.
 - b) Le schede nulle o bianche, vidimate dalla Commissione elettorale, saranno disposte dal Presidente in apposito contenitore.
 - c) Se si tratta di scheda valida il presidente procede alla lettura ad alta voce della preferenza espressa la quale andrà immediatamente registrata dagli altri due componenti la Commissione elettorale sugli appositi registri dello spoglio mediante apposizione di una X nelle caselle numerate situate in corrispondenza dei candidati; dopodiché il presidente dispone l'inserimento della scheda valida in un secondo separato contenitore per la fascicolazione finale.

Articolo 17

Schede nulle

1. La scheda elettorale deve essere dichiarata nulla quando_
 - a) presenti segni ulteriori a quelli consentiti per l'indicazione delle preferenze;
 - b) risultino espresse due o più preferenze.
 - c) se è diversa da quelle predisposte dalla commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata
 - d) In tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore

Articolo 18

Schede bianche

1. La scheda elettorale deve essere dichiarata bianca quando in essa non compare alcuna preferenza e non ricorre alcuna delle circostanze previste per la dichiarazione di nullità della scheda.

Articolo 19

Schede valide

1. La scheda elettorale deve essere dichiarata valida quando consti di una sola preferenza e non ricorre alcuna delle circostanze previste per la dichiarazione di nullità della scheda.

Articolo 20

Fascicolazione delle schede

1. Terminate le operazioni di spoglio, il Presidente procede alla fascicolazione di tutte le restanti schede secondo il seguente ordine:
 - a) schede nulle e bianche;
 - b) schede valide.
2. Nessuna alterazione può essere apportata dai componenti la Commissione Elettorale alle schede nulle, bianche e valide.
3. I plichi dovranno essere depositati in cassaforte a cura della Commissione elettorale.

Articolo 21

Verbalizzazione dei risultati delle votazioni ed elezione del direttore

1. Terminate le operazioni di fascicolazione delle schede il presidente della Commissione Elettorale procede alla verbalizzazione dei risultati delle votazioni.
2. Il verbale dei risultati delle votazioni deve contenere i seguenti dati:
 - a) ragione sociale dell'istituzione;
 - b) operazioni per le quali si procede, ovvero risultati delle elezioni;
 - c) data e luogo dell'operazione;
 - d) numero generale degli aventi diritto al voto;
 - e) numero delle schede inutilizzate per mancata presentazione al seggio degli aventi diritto al voto;
 - f) numero delle schede nulle e bianche;
 - g) numero delle schede valide;
 - h) elenco dei candidati, con l'indicazione del numero delle rispettive preferenze ottenute, ordinato in senso decrescente;
 - i) termini ed Autorità Giudiziaria per la proposizione di eventuali ricorsi avverso i risultati delle votazioni;
 - j) firme leggibili dei componenti la Commissione Elettorale.
3. Viene eletto direttore il candidato che ottiene le preferenze del 50% più uno degli aventi diritto al voto, ovvero la maggioranza assoluta.
4. In caso si debba procedere al ballottaggio e vi sia parità di voti ottenuti da due o più candidati verrà scelto il candidato con maggiore anzianità di servizio in qualità di docente di ruolo e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
5. Ai fini della validità della votazione il quorum necessario è il 50% più uno alla cui formazione concorrono anche le schede bianche e nulle. Qualora non si raggiunga il quorum si procederà ad una seconda votazione entro sette giorni.
6. Copia autenticata del verbale così redatto sarà consegnato al Presidente del Comitato dei Garanti che ne curerà l'affissione all'albo dell'Istituto.
7. Copia del medesimo verbale di cui al comma precedente deve essere trasmessa dal Presidente del Comitato dei Garanti al Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca.
8. Il Direttore eletto subentra, a tutti gli effetti, al precedente direttore a partire dalla data indicata alla lettera b) dell'articolo 2 e dura in carica tre anni.

Articolo 22

Ballottaggio

1. In caso di mancata elezione, ovvero nel caso che nessun candidato nella prima votazione raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, oppure non si presenta a votare almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto alla eventuale seconda votazione, sette giorni dopo l'ultimo giorno della votazione precedente, si procede ad una votazione, secondo le modalità previste dall'art. 2 commi 8 e 9 con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti validamente espressi.
3. in caso di rinuncia di uno dei candidati prima del ballottaggio, si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo segue nella graduatoria dei voti.
4. nel caso di rinuncia di uno dei candidati dopo il ballottaggio si ritiene eletto l'altro candidato.
5. nel caso vi sia un'unica candidatura, al secondo turno il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei votanti
6. In caso di ballottaggio viene eletto direttore il candidato che riporti la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
7. In caso di parità nel ballottaggio verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio in qualità di docente di ruolo e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
8. Per la votazione del ballottaggio si osservano le disposizioni procedurali degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Articolo 23

Ricorsi

1. Trascorsi due giorni dall'affissione all'albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati
2. ricorsi al Comitato dei Garanti da parte dei soggetti interessati, il risultato diviene definitivo.
3. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale, è ammesso ricorso entro due giorni da parte di coloro che ne abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità al Presidente dell'Istituzione che decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
4. Contro le decisioni adottate dal Comitato dei Garanti, dalla Commissione Elettorale, dal Direttore e dal Presidente dell'Istituzione, ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso presso la competente autorità giudiziaria.

Articolo 24

Elezioni per cessazione anticipata dello status di Direttore

1. Nel caso di recesso volontario, il direttore dimissionario è tenuto a presentare comunicazione scritta al M.I.U.R.
2. Il recesso produce effetti dal momento in cui viene ufficialmente depositato agli atti, ovvero dalla data di registrazione al protocollo.
3. In caso di cessazione anticipata dello status di direttore il Comitato dei Garanti procede all'indizione di nuove elezioni, entro trenta giorni, secondo le modalità procedurali previste dall'art. 2.

Art. 25*Responsabile del procedimento*

1. A norma degli artt. 5 e 6 della L. 7/08/90 n° 241 e successive modificazioni il Direttore Amministrativo del Conservatorio è il responsabile del procedimento.

Art 26*Nomina del Direttore*

1. Il Direttore è nominato, con decreto, dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. Il Regolamento è stato presentato al Consiglio Accademico in data 20 giugno 2011 e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2011.